

Web tax: nessuna estensione all'e-commerce e prelievi del 3% sui giganti del web

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Corrado Gallo - Dottore, Loconte & Partners

La web tax cambia ancora volto. A distanza di meno di un mese dall'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, un nuovo emendamento del relatore Francesco Boccia ha riscritto parzialmente la disciplina dell'imposta sulle transazioni digitali, nell'ottica di una maggiore tutela delle PMI e delle start up italiane. Tra le principali novità, l'aliquota ridotta al 3 per cento, la previsione di una soglia di transazioni oltre la quale scatta l'obbligo di versamento e il no all'estensione della tassa all'e-commerce. Dalla web tax si stima di ottenere un gettito complessivo di circa 190 milioni di euro.

Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato un nuovo emendamento (assieme ad altri 11) al disegno di legge di Bilancio 2018 del relatore **Francesco Boccia**, relativo alla cd. "**imposta sulle transazioni digitali** relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici" rese nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti residenti e non nel territorio dello Stato - c.d. **web tax**.

Leggi anche [Web tax ridotta al 3%](#)

La nuovissima tassa sulle attività digitali pienamente dematerializzate, pronta ad entrare nel vivo a partire **dal 1° gennaio 2019**, graverà sulle imprese operanti on line che nell'anno solare avranno effettuato **oltre 3.000 transazioni**. In particolare, l'imposta sarà dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, mediante l'applicazione di un'**aliquota fissa** sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime.

L'emendamento prevede:

- l'abbassamento dell'aliquota, originariamente fissata al 6%, e ora scesa al **3%**,
- la **non applicabilità** dell'imposta in esame alle operazioni di **e-commerce** e alle cessioni di beni, rimanendo circoscritta, dunque, essenzialmente all'**advertising on line** gestito dai giganti del web.

Eliminati dal testo originario, inoltre, i riferimenti a spesometro e **credito d'imposta**. Tale ultimo meccanismo era stato inizialmente previsto allo scopo di tutelare le imprese residenti dai (possibili) fenomeni di doppia imposizione. Tuttavia, attesa la difficoltà che le nostrane start up operanti sul web incontrano nel produrre utili durante i primi anni di esercizio, alle stesse sarebbe rimasto precluso l'accesso al credito d'imposta. Di qui, l'eliminazione dal testo del meccanismo.

Del pari, la previsione della soglia limite (3.000) di transazioni, oltre la quale scatta l'imposta, denota l'intenzione del Legislatore di voler oberare soprattutto le big dell'on line e porre al riparo PMI e start up italiane da inutili misure vessatorie.

Anche il **ruolo delle banche**, quali sostituti d'imposta, viene meno. Di fatti, è previsto che la nuova imposta venga prelevata mediante **ritenuta applicata direttamente dall'acquirente**.

L'abbassamento dell'aliquota al 3%, in luogo dell'originario 6%, coincide con l'**innalzamento**

della base imponibile.

Tale circostanza, come sottolinea la Commissione, non produrrà effetti negativi in termini di **gettito**. Secondo le stime, infatti, ai 114 milioni di prelievo previsti nella “prima versione” di web tax, si andrebbero ad aggiungere **ulteriori 76 milioni** derivanti proprio dall’aumento della base imponibile (valutata in 6,34 miliardi di euro), in modo tale da ottenere un gettito complessivo stimato di **circa 190 milioni** di euro.

Infine, per quanto attiene alle prestazioni di servizi suscettibili di essere assoggettate alla nuova imposta, oltre al già citato advertising online, la cui base imponibile è stimata in circa 2 miliardi di euro (con un trend di crescita medio dell'8%), bisogna annoverare gli ulteriori servizi che verranno individuati dal Ministero dell'Economia e delle finanze con decreto *ad hoc*, la cui emanazione è prevista **entro il 30 aprile 2018**.

Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore di tale decreto, sarà onere dell’Agenzia delle Entrate, mediante apposito provvedimento amministrativo, indicare le modalità specifiche per l’invio delle relative comunicazioni.